

Diocesi Suburbicaria di Sabina-Poggio Mirteto

Ufficio Scuola

Piazza M. Dottori, 14

02047 Poggio Mirteto (RI) - Tel. 0765.24755 –24019 Fax 0765.441019

Iter per il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica per insegnanti di posto comune della scuola dell'infanzia e della primaria

In riferimento alla revisione dell'Intesa DPR 175/12 (DPR 751/85 e DPR 202/90) tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e Conferenza Episcopale Italiana (CEI), l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito, nella scuola primaria, solo da insegnanti che, in possesso dei titoli previsti dall'Intesa, abbiano chiesto il riconoscimento di idoneità e siano stati riconosciuti idonei dall'Ordinario Diocesano. L'intesa, quindi, **rimanda esclusivamente** all'Ordinario diocesano per il riconoscimento dell'idoneità permanente (cfr. sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione III, sentenza n. 55, 5 marzo 1991).

L'iter che gli Ordinari Diocesani seguono è suggerito dalla CEI con la Delibera 41/90 e la XXXIV Deliberazione del 1991 che indicano i criteri per rilasciare l'idoneità permanente agli insegnanti di posto comune e la revoca della stessa in riferimento al Codice di Diritto Canonico n. 804.2 che delinea **tre criteri essenziali per ricevere l'idoneità**: “per **retta dottrina**, per **testimonianza di vita cristiana**, e per **abilità pedagogica**”. Vi è poi un rapporto tra riconoscimento dell'idoneità e formazione dell'insegnante. Infatti la qualità dell'insegnamento della religione cattolica necessita di una più esigente proposta formativa per coloro che richiedono di essere riconosciuti idonei. E' necessario pertanto qualificare e consolidare il rapporto, istituzionalmente legittimo e praticamente necessario, tra il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica e l'effettivo esercizio del diritto-dovere all'aggiornamento. L'impegno a partecipare con assiduità all'aggiornamento stabilito dalla Diocesi per il riconoscimento permanente dell'idoneità è la condizione necessaria per una migliore qualità dell'IRC. E' un impegno che ogni docente titolare di classe riconosciuto idoneo per tale insegnamento deve responsabilmente fare suo per rinnovare la sua preparazione teologica, pedagogica e didattica e per svolgere un insegnamento della religione in conformità alla dottrina della chiesa e secondo una programmazione corrispondente alle esigenze proprie di questa disciplina scolastica e rispettosa della peculiare identità dell' IRC che si differenzia dalla catechesi.

Questo Ufficio nel ribadire i criteri già enunciati (circolari del 26.05.97 prot. COV05/97.408 e del 27.12.97 prot. COV 12/97.576 e l'allegato alla lettera ai Dirigenti scolastici dell' 8 giugno 2009) in merito all'idoneità e tenuto conto del nuovo assetto del MIUR per i titoli di studio richiesti per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria dispone quanto segue:

1. è da escludersi che il personale idoneo di posto comune possa essere impiegato come personale specialista su più classi.
2. sono esclusi compensi supplementari, a qualsiasi titolo, per coloro che svolgono l'IRC sulla propria classe.
3. il personale di posto comune già riconosciuto idoneo all'IRC è tenuto ad aggiornarsi, frequentando i corsi di aggiornamento specifici organizzati o richiesti dalla Diocesi, in ottemperanza alla Deliberazione della CEI dell'08.05.91.
4. i docenti riconosciuti idonei da questo ufficio che hanno revocato in seguito la loro disponibilità in questi anni o per iscritto o non comunicando più la loro disponibilità devono ritenere la loro idoneità decaduta sulla base della esplicita volontà, da essi manifestata, di non avere più interesse per tale insegnamento.
5. A coloro che intendono fare richiesta dell'idoneità per la prima volta questo ufficio chiede:

1. richiesta scritta (disponibile sul nostro sito internet <http://www.diocesisabina.it/uffici> e servizi)
2. l'attestato di avere frequentato l'ora di religione durante gli studi superiori (DPR 751/85).
3. master di secondo livello come previsto dal DPR 176/12.
4. lettera di presentazione del parroco di residenza;
5. certificato di battesimo;
6. certificato di cresima;
7. certificato di matrimonio religioso (se coniugato/a);
8. stato di famiglia.

Una volta completato il percorso formativo, il docente può presentare domanda per essere ammesso alla prova di idoneità. È necessario allegare alla domanda i seguenti documenti sopra citati.

La docente in possesso di idoneità da altra diocesi deve presentare la documentazione richiesta dalla nostra diocesi e sostenere la prova di idoneità che consiste in una prova scritta ed orale dove il candidato/a dovrà dimostrare:

- (1) di conoscere i contenuti oggettivi della rivelazione e della fede cristiana;
- (2) di saper descrivere le linee fondamentali della storia del cristianesimo e della teologia;
- (3) di saper presentare tali contenuti oggettivi in maniera didatticamente efficace.

Il Tesario che descrive i contenuti su cui verte la prova è disponibile in un apposito documento sul sito della diocesi www.diocesisabina.it/uffici e servizi.

L'idoneità «ha effetto permanente salvo revoca» (DPR 175/12, n. 2.7); pertanto, nel corso del servizio di insegnamento si prevedono regolari e doverose verifiche circa la persistenza dei requisiti necessari.